



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ANCOROTTI, SISLER, AMBROGIO, BERRINO, BUCALO, CALANDRINI, COSENZA, DE CARLO, DE PRIAMO, FALLUCCHI, FAROLFI, GELMETTI, GELMINI, LEONARDI, LIRIS, LISEI, MAFFONI, MARCHESCHI, MATERA, MELCHIORRE, MENIA, NOCCO, PETRENGA, PETRUCCI, RAPANI, RASTRELLI, RONZULLI, ROSA, SALLEMI, SALVITTI, SCURRIA, SIGISMONDI, SILVESTRONI, SPINELLI, TERZI DI SANT’AGATA, TUBETTI, ZULLO e CANTÙ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2025

Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a rafforzare in modo strutturale ed efficace la prevenzione ed il contrasto dei reati riconducibili alla violenza contro le donne, in continuità con le disposizioni e le finalità del « Codice Rosso ». L'intervento normativo mira ad apportare modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, finalizzate all'introduzione di misure precautelari nel contrasto alla violenza contro le donne e alla tempestiva attivazione di strumenti di tutela della persona offesa, a partire dalle prime fasi del procedimento penale. Tale provvedimento, senza modificare sostanzialmente quanto già disciplinato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto « Codice Rosso », intende tutelare la vittima intervenendo preventivamente sull'aggressore, nella convinzione che non tutte le devianze possono essere rilevate come patologia ma possono anche avere esito omicidario. Viene introdotto anche un meccanismo di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, nei casi in cui, anche in assenza di flagranza, emergano fondati motivi per ritenere che sussista un concreto ed attuale rischio per la vita o l'integrità fisica e psichica della vittima.

A tal fine, nello specifico il disegno di legge è composto di otto articoli.

L'articolo 1 indica le finalità dell'intervento normativo, che intende rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza contro le donne, anche attraverso l'introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense, nella primissima fase del procedimento penale relativo ai casi di violenza di genere.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale introducendo l'articolo 384-ter, prevedendo che nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, possano sottoporre il soggetto denunciato ad un accertamento sanitario temporaneo ed obbligatorio, a seguito del quale il giudice delle indagini preliminari può imporre nei confronti dell'indagato percorsi psicoterapici finalizzati al contenimento delle condotte violente. Tali percorsi possono svolgersi presso i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali, presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per questo genere di reati, presso studi specialistici convenzionati ed accreditati presso le procure ed infine laddove sia necessario altresì un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'articolo 3, modificando l'articolo 370, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dispone che la polizia giudiziaria, per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (attività di cui all'articolo 362 comma 1-ter), deve avvalersi dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense e procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

L'articolo 4 dispone che per le finalità previste dall'articolo 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, e 384-ter, introdotto dal presente disegno di legge, del codice di proce-

dura penale è possibile effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche; tale modifica incide sull'articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale, che pone un generale divieto di porre in essere tali perizie salvo i casi in cui queste siano utili ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza, ma l'articolo 4 del presente disegno di legge autorizza il compimento delle stesse per finalità quali: l'assunzione di informazioni da parte della persona offesa o di chi fa la denuncia o querela (articolo 362, comma 1-ter), per disporre l'accertamento sanitario temporaneo obbligatorio (articolo 384-ter), per il compimento, da parte della polizia giudiziaria, degli atti delegati dal pubblico ministero avvalendosi dell'ausilio di un esperto di psicologia forense (articolo 370, comma 2-bis).

L'articolo 5 modifica l'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e stabilisce che il pubblico ministero, nell'assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato deve usufruire dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense ed inoltre il medesimo articolo aggiunge un ultimo periodo al medesimo comma 1-ter dell'articolo 362 del codice di procedura penale, disponendo

che se nel corso dell'assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l'interrogatorio del soggetto denunciato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette.

L'articolo 6 modifica l'articolo 67, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo esplicitamente l'inserimento della figura dello psicologo forense nell'albo dei periti presso il tribunale.

L'articolo 7 istituisce presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto « codice rosso » (omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo ed a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti) e prevede la obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell'ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati).

Infine, l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza nei confronti delle donne, mediante l'introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere.

### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 384-*ter*. - (*Accertamento sanitario temporaneo obbligatorio*) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, anche fuori dai casi di flagranza, quando nel corso dell'attività prevista dall'articolo 370, comma 2-*bis*, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dispongono, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, ovvero resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34 e 35 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, che alternativamente possono avere luogo presso:

*a)* i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali;

*b)* enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e re-

cupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) studi specialistici privati e convenzionati, accreditati presso le procure.

d) le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate nel caso in cui sia necessaria la degenza.

2. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni finalizzate alla osservazione sanitaria temporanea.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, quando nel corso dell'attività prevista dall'articolo 362, comma 1-ter, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato nei confronti della persona denunciata o querelata, qualora non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice, un accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34, 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nello stesso decreto il pubblico ministero prevede l'obbligo di seguire percorsi psicoterapici, presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 3 o dal provvedimento di cui al comma 1, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.

5. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

6. Il provvedimento di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 4.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 381, comma 3, nonché degli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

#### Art. 3.

1. All'articolo 370, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « del medesimo codice, la polizia giudiziaria, » sono inserite le seguenti: « per l'attività di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, si avvale dell'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense e ».

#### Art. 4.

1. All'articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: « o della misura di sicurezza » sono inserite le seguenti: « o per le finalità previste dagli articoli 362, comma 1-*ter*, 370, comma 2-*bis*, e 384-*ter* ».

#### Art. 5.

1. All'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « il pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « , con l'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se nel corso dell'assunzione di informazioni di cui al comma 1 emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero imme-

diatamente dispone l'interrogatorio del soggetto denunciato o querelato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense ».

#### Art. 6.

1. All'articolo 67, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: « psichiatria, » sono inserite le seguenti: « psicologia forense, ».

#### Art. 7.

1. È istituito presso ogni tribunale un pubblico registro dei condannati in via definitiva per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 575 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, del medesimo codice, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.

2. Nel corso delle indagini preliminari nei casi previsti dal comma 1, contestualmente all'applicazione della misura di cui all'articolo 384-*ter* del codice procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, il pubblico ministero trasmette al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche ai fini dell'inserimento nel Sistema di indagine delle Forze di polizia, il nome dell'indagato e la qualificazione giuridica del reato.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.